



# **FAMLI** ETS

## **FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI MEDICI LEGALI ITALIANI**

### **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI F.A.M.L.I. FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI MEDICI-LEGALI ITALIANI**

#### **FINALITÀ, DEFINIZIONI E NORME GENERALI**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte della Federazione delle Associazioni dei Medici-Legali Italiani (nel seguito anche FAMLI) in favore di Istituzioni pubbliche e private al fine di favorire iniziative, attività, eventi e progetti per le quali sia ravvisabile un interesse istituzionale della stessa FAMLI.

I patrocini ed i contributi sono concessi in relazione alla significatività dell'iniziativa candidata in relazione alle politiche, alle finalità ed agli obiettivi della FAMLI.

Ai fini del presente regolamento si intende per patrocinio il riconoscimento ufficiale della FAMLI di apprezzamento e di adesione ad iniziative, attività, eventi e progetti ritenuti meritevoli in ambito medico-legale.

In ogni caso, la concessione del patrocinio non comporta l'assunzione di alcun onere per la FAMLI, fatta salva l'autorizzazione all'uso del logo istituzionale da parte del soggetto beneficiario del patrocinio.

La richiesta di patrocinio può essere richiesta in via ordinaria mediante la compilazione di una domanda di patrocinio esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente Regolamento.

Il patrocinio è concesso dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente della FAMLI, concordandosi preventivamente le modalità d'uso del logo e delle forme di pubblicità dell'evento patrocinato.

Con la sottoscrizione della domanda di richiesta di patrocinio, il richiedente si impegna ad impiegare, nell'espletamento dell'attività per la quale è richiesto il beneficio, professionisti medico-legali qualificati ed idonei rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza, nonché ad utilizzare, quale sede dell'attività una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e dell'utenza rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla regolamentazione in materia di sicurezza e pubblica incolumità.

La FAMLI è pertanto sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto di qualsivoglia impegno da parte del richiedente il patrocinio, restando in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato con soggetti beneficiari e soggetti terzi ed essendo le responsabilità derivanti da quanto prescritto dalle vigenti norme a totale carico del soggetto beneficiario.

La FAMLI non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il beneficio o il patrocinio.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, o non applicabile per analogia, trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, nonché ad appositi regolamenti approvati dalla FAMLI.



# FAMLI ETS

## FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DEI MEDICI LEGALI ITALIANI

### BENEFICIARI

Il patrocinio costituisce un riconoscimento ufficiale di adesione della FAMLI ad iniziative attività, eventi e progetti promosse da Istituzioni pubbliche e private, di particolare valore culturale, celebrativo e formativo nell'ambito della Medicina Legale.

I beneficiari dovranno pubblicizzare l'evento patrocinato con il logo della FAMLI accompagnato dall'indicazione "Con il patrocinio di".

Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative e può essere concesso ad Ordini Professionali; soggetti senza scopo di lucro per attività istituzionali; soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente nei seguenti casi: quando gli utili siano devoluti in beneficenza e/o a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dell'iniziativa stessa, ovvero a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere le finalità della FAMLI consentendo un reale beneficio a vantaggio della collettività medico-legale ed alla tutela della professione medico-legale.

I rapporti per la concessione del patrocinio saranno valutati nei confronti dell'effettivo destinatario del patrocinio e non dei soggetti intermediari (provider, agenzie di comunicazione, segreterie organizzative, etc.).

La concessione del patrocinio non può comportare in alcun caso oneri a carico della FAMLI.

### MODALITÀ DI RICHIESTA

Le richieste di patrocinio, dirette al Presidente della FAMLI, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.

La domanda di patrocinio deve pervenire alla FAMLI almeno 60 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'iniziativa in conformità dello stampato "ALLEGATO A" nel quale dovranno essere espressamente indicati:

- 1) il titolo dell'evento e gli argomenti trattati;
- 2) la sede, la data di svolgimento dell'evento, la sua durata oraria complessiva;
- 3) le finalità e gli obiettivi dell'iniziativa;
- 4) il tipo di attività svolta;
- 5) i nominativi e le qualifiche dei docenti e dei relatori;
- 6) i soggetti cui l'evento è rivolto;
- 7) la portata ed il tipo di organizzazione;
- 8) il numero dei partecipanti previsto;
- 9) gli aspetti economici relativi ad eventuali quote di partecipazione, eventuali finanziamenti ed eventuali ulteriori patrocini richiesti e/o ottenuti;

### PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO

Il patrocinio, è concesso dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente della FAMLI.

L'eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

L'uso improprio del logo della FAMLI comporterà l'immediata revoca del riconoscimento e della facoltà di utilizzo, oltre all'impossibilità di richiedere il patrocinio per successive iniziative o manifestazioni, fatta salva la facoltà della FAMLI di intraprendere ogni e più opportuna azione civile e penale.